

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4458-A

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CRAXI)

E DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(ZANONE)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(ROGNONI)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

—

Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27,  
recante misure urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria

---

*Presentato il 17 febbraio 1987*

---

---

**NOTA:** Testo approvato dalle Commissioni riunite VI Finanze e tesoro e XII Industria, commercio e artigianato nella seduta dell'11 marzo 1987.

I relatori Giacomo Rosini, per la VI Commissione, e Giovanni Carlo Bianchini per la XII Commissione, sono stati autorizzati, in data 11 marzo 1987, a riferire oralmente all'Assemblea.

TESTO  
DEL DISEGNO DI LEGGE

**Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, recante misure urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria.**

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, recante misure urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria.

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, recante misure urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria.**

ART. 1.

1. Il decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, recante misure urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 3:*

*al comma 2, sono soppresse le seguenti parole: « o nel più lungo termine corrispondente alla scadenza delle operazioni che siano in corso alla data predetta, »;*

*al comma 2, dopo la parola: « debbono », sono aggiunte le seguenti: « assumere la forma di società per azioni e »;*

*dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

*« 2-bis. Ove, in conseguenza della modificazione dell'oggetto sociale di cui al precedente comma, l'ente debba esercitare attività il cui inizio o il cui esercizio sia soggetto ad autorizzazione o ad altro tipo di controllo, alla stessa autorizzazione o allo stesso tipo di controllo è soggetta la modificazione dell'atto costitutivo. In difetto, si applica la disposizione di cui alla parte seconda del precedente comma ».*

*Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:*

ART. 3-bis.

« Le società e gli enti che, senza essere autorizzati ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, svolgono atti-

vità propria di società fiduciaria sono posti, previa contestazione degli addebiti, in liquidazione coatta amministrativa ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; la liquidazione coatta amministrativa è altresì disposta, con esclusione del fallimento, nel caso in cui venga dichiarato lo stato di insolvenza delle società ed enti predetti dalla autorità giudiziaria competente. Si applicano le disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1986, n. 430 ».

*All'articolo 4:*

*al comma 1, le parole: « può nominare », sono sostituite dalla seguente: « nomina »;*

*dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

« 2. Alle procedure di liquidazione coatta amministrativa degli enti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1986, n. 430. ».

*Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:*

**ART. 4-bis.**

« L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 1986, n. 430, è sostituito dal seguente:

“Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure di fallimento alle quali siano già assoggettate le società di cui agli articoli 1 e 2 sono convertite in procedure di liquidazione coatta amministrativa, ferma la dichiarazione di insolvenza adottata dall'autorità giudiziaria” ».

*Identico.*

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.